

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2024.

Modifica dello statuto.**IL RETTORE**

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 24 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 1, comma 1 dello statuto;

Vista la nota rettorale del 26 gennaio 2024, prot. n. 122490, con la quale la proposta di modifica deliberata dal senato accademico è stata trasmessa ai dipartimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello statuto, per gli eventuali pareri dei rispettivi consigli;

Vista la delibera del senato accademico del 26 marzo 2024, con la quale, previo parere del consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2024, è stata approvata la modifica dell'art. 1, comma 1 dello statuto;

Vista la nota rettorale del 27 marzo 2024, prot. 173980, con la quale le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico, rispettivamente del 22 febbraio e 26 marzo 2024, sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca, per il controllo di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, assunta al protocollo di Ateneo n. 230535 del 28 maggio 2024, con la quale è stato comunicato che non vi sono osservazioni da formulare;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1 del vigente statuto dell'Università di Catania di cui in premessa è modificato come segue: «1. Il "Siciliae Studium Generale - Università di Catania", denominato altresì Università degli studi di Catania o, più semplicemente, Università di Catania, di seguito anche solo Università, è il più antico Ateneo di Sicilia fondato nel 1434 e ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La modifica statutaria entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catania, 25 giugno 2024

Il rettore: PRIOLO

24A03548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ioduro(123I), «Sodio ioduro (123I) GE Healthcare».** *Estratto determina AAM/PPA n. 541/2024 del 28 giugno 2024*

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione: è autorizzato il *grouping* di variazione di tipo IB - C.I.z - sottomissione dei risultati del test di leggibilità condotto su un gruppo rappresentativo di pazienti (N1B/2015/4172).

L'autorizzazione all'immissione in commercio con scadenza il 25 maggio 2020 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica degli stampati (FVRN/2019/45), relativamente al

medicinale: SODIO IODURO (123I) GE HEALTHCARE;

confezione:

038982017 - «37 mbq/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino contenente da 0,5 A 10 ml;

titolare A.I.C.:

GE Healthcare s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano - Italia - codice fiscale 01778520302;

procedura: nazionale;

codice pratica: N1B/2015/4172 - FVRN/2019/45.

Sono modificati il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura che sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i

